



CITTÀ DI SETTIMO TORINESE

Servizio Sviluppo del Commercio e Promozione del Territorio

Ordinanza N. 136 del 25/05/2020

OGGETTO: MODALITA' DI RIAPERTURA MERCATI SETTIMANALI AGGIORNATA

Richiamate le disposizioni nazionali e regionali emanate in relazione alla dichiarata emergenza sanitaria da Covid-19:

- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020;
- il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, recante Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regione del Piemonte n. 58 del 18 maggio 2020, che consente, dal 20 maggio 2020, la riapertura dei mercati, anche nella componente non alimentare, nel rispetto di quanto previsto dalla scheda tecnica "Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)" delle Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative elaborate dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome;

Considerato che occorre individuare misure idonee ed efficaci al fine di mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia di Covid-19, assicurando il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, sulle aree pubbliche ove si esercita il commercio al dettaglio, in considerazione della loro localizzazione, delle caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, della maggiore o minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nelle predette aree;

Rilevato che, sul territorio comunale, sono presenti 4 mercati settimanali che si svolgono su area pubblica, in luogo di libero accesso, nelle giornate del martedì (via Castiglione), mercoledì (Via Fantina), giovedì (via Einaudi), venerdì (via Levi);

Rilevato inoltre che insiste, sul territorio comunale, nella giornata di sabato, in via Castiglione un mercato con orario anche pomeridiano e che fino alla fine dell'emergenza si sospende l'apertura pomeridiana ;

Considerato che le modalità per le riaperture dei citati mercati ambulanti settimanali sono state concordate e discusse con le associazioni di categoria degli operatori ambulanti e dei produttori agricoli in data 18.5.2020 e con i candidati rappresentati degli operatori mercatali dei mercati settimanali in data 19.5.2020;

Richiamata l'ordinanza n° 134 del 20.5.2020 con la quale si disciplinava la riapertura dei mercati in maniera completa;

Verificato che dopo la prima settimana di applicazione sono risultate necessarie alcune modifiche alle modalità organizzative;

DISPONE

Dal giorno 20 maggio 2020 è consentito lo svolgimento del commercio su tutte le aree pubbliche sopra individuate, anche di quello extralimentare, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

In tutti i mercati all'atto della riapertura gli operatori mercatali occuperanno i posteggi indicati nell'autorizzazione posseduta, sia nella parte alimentare che in quella extra alimentare.

Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;

Se presso la postazione di vendita oltre al titolare sono presenti dipendente, familiari e/o coadiuvanti il banco deve essere gestito seguendo i protocolli anti contagio per i lavoratori dipendenti.

Tra i banchi, parte laterale, devono essere lasciato almeno 0,50 mt, riducendone ove possibile la lunghezza degli stessi;

In caso di impossibilità di mantenere una distanza di almeno un metro tra le strutture di vendita posizionate in posteggi adiacenti occorre isolare i banchi estendendo le pareti laterali del banco di mercato, in modo tale che tra gli stessi ci sia una barriera fisica;

Gli operatori dovranno arretrare il fronte dei banchi verso i corridoi per ampliare lo spazio destinato alla clientela. Il mancato arretramento del fronte banco, per motivi di spazio, di almeno 0,50 cm dovrà essere giustificato agli agenti della Polizia Municipale

Gli operatori ambulanti dovranno restare prevalentemente dietro i banchi e non di fronte ai essi onde evitare di affollare ulteriormente il corridoi in cui passano i clienti.

Sarà assolutamente vietato ingombrare con stendini o altra mercanzia gli spazi comuni. Davanti ad ogni banco, solamente lungo il fronte, non possono sostare più di 8 persone ed in ogni caso deve sempre essere rispettata la distanza interpersonale di almeno un metro. Ogni commerciante ambulante potrà trovarsi a servire simultaneamente un numero di clienti che soddisfi il rispetto della distanza di sicurezza, sia frontale che laterale rispetto ad altri clienti;

Durante l'attività di vendita è obbligatorio l'uso delle mascherine e dei guanti. L'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani per gli operatori del settore extralimentare,

In caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;

In caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita;
I titolari di posteggio devono inoltre garantire:

- disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento.
- l'uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.
- pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.

I clienti devono essere muniti di protezione delle vie respiratorie (mascherina);

Se il pagamento viene effettuato in contante, si dovranno utilizzare sistemi per evitare contatti diretti.

Se il pagamento viene effettuato tramite POS portatile, l'operatore provvede alla disinfezione delle mani e del POS al termine dell'operazione.

E' vietata qualsiasi forma di assembramento.

Qualora si verificano situazioni di assembramento, di mancanza di rispetto delle regole igienico sanitarie, di mancato rispetto di quanto prevede il presente provvedimento, gli operatori inadempienti possono essere immediatamente allontanati dal mercato e l'autorizzazione sarà sospesa.

La clientela dovrà accedere esclusivamente dai varchi controllati dalla Polizia Municipale e gli ingressi potranno essere contingentati al fine di non creare assembramenti;

Non viene fissato un numero massimo di clienti nell'area mercatale. La Polizia Municipale provvederà a bloccare l'afflusso nel caso riscontri assembramenti.

Disposizioni specifiche per i singoli mercati

Via Castiglione Martedì e Sabato

Verranno lasciati aperti tre ingressi ossia Via Modigliani, Via Castiglione e via Carlo Alberto Dalla Chiesa;

Tutti i varchi tra i banchi devono essere chiusi al fine di evitare il passaggio tra le corsie. Il mercato del sabato in via Castiglione effettuerà l'orario del mercato del martedì in quanto è sospesa la parte pomeridiana dello stesso fino alla fine dell'emergenza in atto;

Gli operatori ambulanti delle file sui margini esterni dell'area mercatale devono arretrare rispettando i segni indicati sulla pavimentazione in bianco al fine di ampliare i due corridoi più esterni;

I produttori agricoli devono arretrare rispettando i segni indicati sulla pavimentazione in bianco al fine di ampliare il corridoio di fronte al loro posteggio;

Da martedì 26 maggio 2020 sono inseriti gli spuntisti;

Via Einaudi

Dal 28 maggio 2020 sono inseriti gli spuntisti escludendo dalla spunta i numeri di posteggio 32 e 23;

Ingresso ed uscita solamente da via Einaudi con due varchi.

Sono chiusi tutti gli altri varchi compresi quelli dai condomini.

Via Fantina

Sono inseriti gli spuntisti escludendo dalla spunta i posteggi 24,32,40 e 77.

Due ingressi e due uscite da via Fantina.

Via Levi

Sono inseriti gli spuntisti visto l'alto numero di posti vuoti.

Considerata l'ampiezza dell'area ed il ridotto numero di partecipanti si distanzieranno i banchi.

La presente ordinanza sostituisce l'ordinanza n° 134 del 20 maggio 2020 è trova applicazione dal 26 maggio 2020.

AVVERTE

che qualora venisse riscontrata una difforme gestione del mercato che determina assembramenti o il mancato rispetto della distanza interpersonale si procederà, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie di legge, ad applicare la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'attività da 5 a 30 giorni ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33.

Per l'annullamento del presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine di decadenza di sessanta giorni dalla sua piena conoscenza, ai sensi dell'articolo 30 del Codice del processo amministrativo approvato con Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

La Sindaca
Dott.ssa Elena Piastra